

senza diminuendoli e precisando (ciò che era sfuggito nelle attuali condizioni di solotta) che essi si riferiscono ad una quota di premio.

Disoccupazione o servizio militare. - In base alle attuali condizioni generali di solotta in caso di disoccupazione involontaria opportunamente provata, o di servizio militare, il contraente può chiedere di sospendere il pagamento dei premi sul suo contratto in quanto però abbia pagato almeno due annualità di premio. La sospensione può durare per un periodo massimo di due anni. I premi scaduti e non pagati sono tratti, coi relativi interessi al 4½%, al momento della liquidazione del contratto per sinistro, scadenza o riscatto.

Si tratta in definitiva della concessione di un prestito a tasso di interesse molto limitato.

Sarebbe certamente preferibile, specie in questi momenti di crisi economica e di forte disoccupazione, fare qualche concessione un po' più liberale per i disoccupati, come da es. abbuonare loro un certo numero di mesi di premio: ma la Direzione non ritiene ancora